

CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

tra

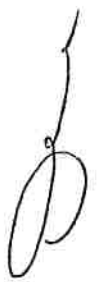
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede in Milano, Via Carlo Bo n. 1, in persona della Rettrice Prof.ssa Valentina Garavaglia, ivi domiciliata per la carica (d'ora innanzi denominata "IULM")

e

Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard - FISSW, con sede in Milano, Via G.B. Piranesi n. 46, Codice fiscale e partita IVA 06369340150, in persona del Presidente, legale rappresentante, dott. Claudio Ponzato (d'ora innanzi denominata "Federazione")

Di seguito anche congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

Premesso che

- La Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard – FISSW è una federazione istituita nel 1950 con lo scopo principale di sviluppare, organizzare, regolamentare e propagandare le discipline di Sci Nautico e Wakeboard sul territorio nazionale;
 - la Federazione ha manifestato interesse nel voler collaborare con IULM al fine di promuovere e favorire lo sviluppo di sinergie nel settore della comunicazione del turismo legato alle discipline sopra citate;
 - IULM, nell'ambito della valorizzazione e promozione delle proprie attività e, nello specifico, tenuto conto dei propri corsi di studi afferenti l'area della Comunicazione e del Turismo ha manifestato a sua volta l'interesse a collaborare con la Federazione nella realizzazione di attività come di seguito descritte;
 - le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto e riconoscono formalmente l'esistenza di un interesse comune alla promozione e alla divulgazione dei rispettivi valori nell'ambito delle proprie aree di competenza, nonché la condivisione di un obiettivo strategico volto alla creazione e allo sviluppo di rapporti di scambio nei settori della comunicazione e della ricerca, finalizzati allo studio del turismo sportivo.
- 

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

Con la presente convenzione quadro (di seguito la "Convenzione") IULM e la Federazione si propongono di instaurare un rapporto di collaborazione non occasionale, nel quale le attività e i progetti di comune interesse possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

La presente Convenzione è da intendersi quale dichiarazione d'intenti e base di lavoro per la formulazione di progetti concreti e non vincola in nessun modo la reciproca libertà e indipendenza di IULM e la Federazione nella realizzazione e nello svolgimento delle rispettive attività.

La collaborazione, da esplicitarsi in successivi singoli accordi, potrà riguardare:

a) attività di promozione e comunicazione

la Federazione e IULM potranno stipulare successivi singoli accordi aventi ad oggetto l'organizzazione congiunta di eventi negli ambiti di comune interesse.

b) attività di formazione

la Federazione e IULM potranno stipulare successivi singoli accordi, anche con terze parti in conformità con la presente Convenzione, inerenti l'attivazione di stage per studenti IULM.

c) attività di ricerca

la Federazione e IULM potranno stipulare successivi singoli accordi aventi ad oggetto studi e ricerche finalizzati a delineare una mappatura della dimensione, delle percezioni e degli attori del turismo del surf in Italia.

Articolo 2 – Durata

La presente Convenzione avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e per un periodo di **1 (uno) anno**. È escluso il tacito rinnovo, salvo espresso accordo scritto tra le Parti in tal senso.

Resta salva l'efficacia dei singoli successivi accordi eventualmente ancora in essere alla data di scadenza della presente Convenzione.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, la Federazione e IULM si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Articolo 4 – Ripartizione degli oneri

Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 ciascuna Parte si farà carico degli eventuali oneri finanziari relativi all'esecuzione dei propri compiti.

Articolo 5 – Modifiche

Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Articolo 6 – Utilizzo dei marchi

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati sulla base di precisi ulteriori accordi unicamente nell'ambito delle attività sopra descritte. La presente Convenzione non implica, in ogni caso, alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo dovrà essere parimenti regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno reciprocamente al trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..

Articolo 8 – Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione verrà risolta amichevolmente dalle Parti. Nel caso in cui non sia possibile pervenire in questo modo a un accordo, le Parti indicano il Foro di Milano quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9 – Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001

IULM ha adottato – e pertanto ne richiede il rispetto - un Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e un Codice Etico.

La Federazione dichiara di avere esaminato e ben compreso le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'“Estratto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” e nel Codice Etico, i suddetti documenti sono entrambi disponibili sul sito istituzionale www.iulm.it.

Fermo tutto quanto sopra, la Federazione si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte della Federazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà IULM a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Milano, 18/02/2026

**Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e
Wakeboard - FISSW**

Il legale rappresentante
Dott. Claudio Ponzani



**Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM**

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia

